Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 117° — Numero 229**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.900 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 agosto 1976, n. **601**.

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, concernente finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1976, n. **602**.

Liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore della S.p.a. « Centrale » - Compagnia di assicurazione, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1965, 9 settembre 1968 e 26 marzo 1970, con i quali la compagnia di assicurazione S.p.a. « Centrale », con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, film, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi;

Ritenuto che con nota n. 818904 del 23 luglio 1976 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato un documentato esposto al tribunale civile e penale di Roma, sezione fallimentare, nel quale è posta in rilievo la grave situazione in cui versa detta società che evidenzia di fatto, assieme alla omissione di precisi obblighi fiscali, previdenziali e societari, uno stato di insolvenza verso vaste categorie di creditori, tra i quali in particolare i danneggiati per sinistri della circolazione stradale tutelati dall'obbligo assicurativo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Vista la sentenza in data 4 agosto 1976, con la quale il tribunale civile e penale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società « Centrale » ed ha ordinato che la sentenza stessa sia comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato perché ne disponga la liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, per il combinato disposto dell'art. 82 del citato testo unico e dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'avvenuta comunicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nei confronti della società di cui trattasi comporta che l'autorità governativa di vigilanza ne disponga la liquidazione coatta amministrativa;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale, nella seduta del 5 agosto 1976, ha espresso, ai sensi dell'art. 77, punto 2) del citato testo unico, parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni « Centrale »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Centrale » - Compagnia di assicurazione, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo Torelli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società per azioni « Centrale », con sede in Roma, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1976

LEONE

DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1976, n. **603**.

Liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore della S.p.a. « Columbia » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1968, con il quale la società per azioni « Columbia » - Compagnia di assicurazioni e di riassicurazione, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cristalli, furto, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Ritenuto che con nota n. 818904 del 23 luglio 1976 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato un documentato esposto al tribunale civile e penale di Roma, sezione fallimentare, nel quale è posta in rilievo la grave situazione in cui versa detta società che evidenzia di fatto, assieme alla omissione di precisi obblighi fiscali, previdenziali e societari, uno stato di insolvenza verso vaste categorie di creditori, tra i quali in particolare i danneggiati per sinistri della circolazione stradale tutelati dall'obbligo assicurativo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Vista la sentenza in data 2 agosto 1976, con la quale il tribunale civile e penale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società « Columbia » ed ha ordinato che la sentenza stessa sia comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato perché ne disponga la liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, per il combinato disposto dell'art. 82 del citato testo unico e dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'avvenuta comunicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nei confronti della società di cui trattasi comporta che l'autorità governativa di vigilanza ne disponga la liquidazione coatta amministrativa;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella seduta del 5 agosto 1976, ha espresso, ai sensi dell'art. 77, punto 2), del citato testo unico, parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni « Columbia »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Columbia » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo Torelli.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società per azioni « Columbia », con sede in Roma, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1976

LEONE

DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **604**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Fatima, in Valledoria.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ampurias e Tempio 13 maggio 1973, integrato con elenco del 18 settembre 1973 e tre dichiarazioni datate 8 aprile 1975, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Fatima, in località La Muddizza del comune di Valledoria (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **605**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della fiducia, in Rocca di Papa.

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Frascati 18 agosto 1972, integrato con dichiarazione di pari data e con altro decreto 18 giugno 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna della fiducia, in località Vivaro del comune di Rocca di Papa (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1976, n. **606**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in Moncalieri.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 10 dicembre 1972, integrato con postilla aggiuntiva 30 aprile 1975 e dichiarazione del 6 maggio successivo, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Goretti, in frazione Tagliaferro del comune di Moncalieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 93

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1975 sono scaduti il sindaco effettivo ed il sindaco supplente di nomina ministeriale e che occorre, pertanto, provvedere al rinnovo delle cariche stesse, per il prossimo biennio;

Decreta:

Il dott. Furio Agostini e la dott.ssa Giulia Troncellito sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per il biennio 1976-77.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9648)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 357, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto del predetto Istituto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Considerato che occorre procedere al rinnovo delle cariche di sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e di sindaco supplente di nomina ministeriale;

Decreta:

Il dott. Domenico Pessolano e il dott. Ernesto De Medio sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9649)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270 che ne ha approvato il vigente statuto e 26 febbraio 1969, n. 179 che ne ha modificato lo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1974 concernente la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Considerata la necessità di sostituire il rappresentante dei commercianti nel predetto consiglio, sulla base delle designazioni dell'organizzazione di categoria interessata ed a seguito delle dimissioni rassegnate, con lettera 10 giugno 1976, dal cav. uff. dr. Luigi Farace;

Vista la delibera n. 110 del 30 marzo 1976, con la quale l'amministrazione provinciale di Bari ha designato il prof. Pietro Mezzapesa quale proprio rappresentante nel predetto consiglio di amministrazione, in sostituzione del prof. Giovanni Palumbo, dimissionario;

Decreta:

Il prof. Pietro Mezzapesa e il sig. Giuseppe Pepe sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, rispettivamente in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bari e dei commercianti, in sostituzione del prof. Giovanni Palumbo e del dott. Luigi Farace, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9650)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, con effetto dal 22 aprile 1975;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9712)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976 e 22 maggio 1976, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9714)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 giugno 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sui trasporti aerei civili, firmato a Roma il 24 maggio 1967.

Il 23 luglio 1976, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 7 giugno 1975, n. 477, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 24 settembre 1975, ha avuto luogo a Belgrado lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sui trasporti aerei civili, firmato a Roma il 24 maggio 1967.

In conformità dell'art. 15 l'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 1976.

(9769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9798)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 26 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,75	838,75	838,40	838,75	838,75	838,70	838,65	838,75	838,75	838,75
Dollaro canadese	851,15	851,15	851 —	851,15	851,35	851,10	850,95	851,15	851,15	851,15
Franco svizzero	338,65	338,65	338,80	338,65	338,80	338,40	338,65	338,65	338,65	338,65
Corona danese	138,37	138,37	138,40	138,37	138,35	138,35	138,40	138,37	138,37	138,35
Corona norvegese	152,31	152,31	152,60	152,31	152,35	152,30	152,32	152,31	152,31	152,30
Corona svedese	190,68	190,68	190,40	190,68	190,60	190,65	190,74	190,68	190,68	190,70
Fiorino olandese	317,71	317,71	317,80	317,71	317,60	317,70	317,60	317,71	317,71	317,70
Franco belga	21,6065	21,6065	21,65	21,6065	21,61	21,58	21,6175	21,6065	21,6065	21,60
Franco francese	169,42	169,42	169,10	169,42	169,50	169,40	169,50	169,42	169,42	169,40
Lira sterlina	1487,15	1487,15	1486,25	1487,15	1486,65	1487,10	1486,25	1487,15	1487,15	1487,15
Marco germanico	332,35	332,35	332,70	332,35	332,50	332,30	332,45	332,35	332,35	332,35
Scellino austriaco	46,84	46,84	46,80	46,84	46,83	46,83	46,85	46,84	46,84	46,85
Escudo portoghese	26,93	26,93	26,95	26,93	26,93	26,90	26,92	26,93	26,93	26,95
Peseta spagnola	12,326	12,326	12,32	12,326	12,31	12,30	12,326	12,326	12,326	12,32
Yen giapponese	2,903	2,903	2,91	2,903	2,904	2,88	2,9045	2,903	2,903	2,90

Media dei titoli del 26 agosto 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
» 5 % (Ricostruzione)	95,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,70
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	89,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,95
» 5,50 % » » 1968-83	77,35
» 5,50 % » » 1969-84	78,25
» 6 % » » 1970-85	79,75
» 6 % » » 1971-86	79,40
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,00
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,975
» poliennali 7 % 1978	90,35
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,90
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,60
» » 9 % 1980	91,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1976

Valuta	
Dollaro USA	838,70
Dollaro canadese	851,05
Franco svizzero	338,65
Corona danese	138,385
Corona norvegese	152,315
Corona svedese	190,71
Fiorino olandese	317,655
Franco belga	21,612
Franco francese	169,46
Lira sterlina	1486,70
Marco germanico	332,40
Scellino austriaco	46,845
Escudo portoghese	26,925
Peseta spagnola	12,326
Yen giapponese	2,904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo di S. Pellegrino - Soc. a r.l., in S. Pellegrino

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976 la società cooperativa di consumo di S. Pellegrino - Soc. a r.l., in S. Pellegrino (Bergamo), costituita per rogito dott. Francesco Cavagnis in data 1° settembre 1945, n 5543/3935 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag G. Battista Galizzi.

(9722)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade e 9 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 settembre 1976, con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1977:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 845 titoli di L. 50.000
» 616 titoli di » 500.000
» 546 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 896.250.000.

2) 6% A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

N. 3.225 titoli di L. 50.000
» 1.005 titoli di » 250.000
» 1.245 titoli di » 500.000
» 2.835 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.870.000.000.

3) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

N. 450 titoli di L. 50.000
» 210 titoli di » 250.000
» 900 titoli di » 500.000
» 1.620 titoli di » 1.000.000
» 150 titoli di » 5.000.000
» 75 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.645.000.000;

Emissione 1966 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.500 titoli di L. 50.000
» 1.170 titoli di » 250.000
» 1.095 titoli di » 500.000
» 2.730 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.645.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

N. 480 titoli di L. 500.000
» 660 titoli di » 1.000.000
» 140 titoli di » 5.000.000
» 70 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.300.000.000;

Emissione 1967 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 840 titoli di L. 50.000
» 552 titoli di » 250.000
» 744 titoli di » 500.000
» 2.208 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.760.000.000;

Emissione 1967 - *Terza tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.610 titoli di L. 50.000
» 1.610 titoli di » 250.000
» 1.274 titoli di » 500.000
» 2.100 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.220.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

N. 660 titoli di L. 50.000
» 444 titoli di » 250.000
» 696 titoli di » 500.000
» 1.956 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.448.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

N. 225 titoli di L. 50.000
» 145 titoli di » 250.000
» 405 titoli di » 500.000
» 950 titoli di » 1.000.000
» 45 titoli di » 5.000.000
» 50 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.925.000.000.

4) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 1ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 460 titoli di L. 50.000
» 276 titoli di » 250.000
» 734 titoli di » 500.000
» 2.021 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.480.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.560 titoli di L. 50.000
» 840 titoli di » 250.000
» 2.198 titoli di » 500.000
» 5.093 titoli di » 1.000.000
» 148 titoli di » 5.000.000
» 73 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.950.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 275 titoli di L. 50.000
» 211 titoli di » 250.000
» 519 titoli di » 500.000
» 643 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 969.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 344 titoli di L. 50.000
» 1.470 titoli di » 100.000
» 1.069 titoli di » 250.000
» 1.872 titoli di » 500.000
» 4.267 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.634.450.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.028 titoli di L. 50.000
» 1.529 titoli di » 100.000
» 566 titoli di » 250.000
» 1.424 titoli di » 500.000
» 3.763 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.820.800.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 206 titoli di L. 50.000
» 307 titoli di » 100.000
» 114 titoli di » 250.000
» 285 titoli di » 500.000
» 754 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 966.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.283 titoli di L. 50.000
» 2.098 titoli di » 100.000
» 784 titoli di » 250.000
» 1.724 titoli di » 500.000
» 5.404 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.735.950.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 171 titoli di L. 50.000
» 279 titoli di » 100.000
» 105 titoli di » 250.000
» 230 titoli di » 500.000
» 721 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 898.700.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 869 titoli di L. 50.000
» 1.419 titoli di » 100.000
» 529 titoli di » 250.000
» 1.164 titoli di » 500.000
» 3.655 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.554.600.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

N. 494 titoli di L. 50.000
» 628 titoli di » 100.000
» 350 titoli di » 250.000
» 1.241 titoli di » 500.000
» 4.145 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.940.500.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 876 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 876.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 229 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 100.000
» 205 titoli di » 250.000
» 573 titoli di » 500.000
» 1.900 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.284.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 871 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 871.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 495 titoli di L. 50.000
» 940 titoli di » 100.000
» 491 titoli di » 250.000
» 819 titoli di » 500.000
» 6.293 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.944.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

N. 772 titoli di L. 50.000
» 1.929 titoli di » 100.000
» 1.126 titoli di » 250.000
» 3.084 titoli di » 500.000
» 7.327 titoli di » 1.000.000
» 385 titoli di » 5.000.000
» 386 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 15.167.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 338 titoli di L. 50.000
» 771 titoli di » 100.000
» 462 titoli di » 250.000
» 1.157 titoli di » 500.000
» 3.038 titoli di » 1.000.000
» 155 titoli di » 5.000.000
» 154 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.141.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 137 titoli di L. 50.000
» 309 titoli di » 100.000
» 183 titoli di » 250.000
» 459 titoli di » 500.000
» 1.210 titoli di » 1.000.000
» 61 titoli di » 5.000.000
» 61 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.438.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

N. 42 titoli di L. 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000
» 15 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 217.000.000.

5) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 709 titoli di L. 50.000
» 692 titoli di » 500.000
» 1.430 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.811.450.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 261 titoli di L. 100.000
» 355 titoli di » 500.000
» 1.248 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.451.600.000.

6) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000.

7) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

N. 20 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 205 titoli di » 1.000.000
» 144 titoli di » 5.000.000
» 181 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.746.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 800.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 329.400.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.995.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.486.000.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.738.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª - *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.557.000.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 876.200.000 ciascuna per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.133.400.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 576.900.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.023.600.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.256.800.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 570.500.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.720.900.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 702.000.000.

8) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

N. 8 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 764 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 771.800.000.

9) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

N. 3 titoli di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 146 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 152.800.000.

10) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale 1975:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.491.600.000;

Emissione quindicennale 1975 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.723.900.000;

Emissione quindicennale 1975 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.087.000.000;

Emissione quindicennale 1975 - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 959.700.000;

Emissione quindicennale 1976:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 27.289.700.000;

Emissione quindicennale 1976 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 21.124.400.000;

Emissione quindicennale 1976 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.417.600.000.

Totale generale L. 300.514.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(9726)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a quaranta posti di capo stazione in prova, per i compartimenti di Torino, Milano, Genova e Firenze.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/27294 del 14 aprile 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 15 del 25 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
compartimento di Torino	10
compartimento di Milano	10
compartimento di Genova	10
compartimento di Firenze	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciato da scuola italiana governativa o pareggiata:

A) Diploma di maturità rilasciato da:

licei classici, scientifici, artistici, linguistici;

istituti magistrali;

istituti d'arte applicata;

istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

B) Diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali - governativi o pareggiati - per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

C) Diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102 dalla Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il compartimento per il quale intendono partecipare al concorso;

4) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

5) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

9) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) mancata indicazione della sede compartimentale prescelta a norma del precedente art. 1;

d) indicazione di sede compartimentale non compresa nel precedente art. 1;

e) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668 contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di capo stazione nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame - Valutazione

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie delle quali una consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale e l'altra nella risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazione e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alle date e alle ore di inizio delle singole prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Verranno compilate distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per i quali sono ripartiti i posti messi a concorso.

Ciascuna graduatoria verrà compilata sulla base della media dei voti riportati da ciascun candidato nelle due prove scritte e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) del lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e gli invalidi civili;

12) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approvera, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837; la suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiali in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di 30 giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo stazione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per le esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1976
Registro n. 22 *Trasporti, foglio n.* 296

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso . . ., c.a.p., città, provincia).

compartimento prescelto . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quaranta posti di capo stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1976, n. 1211, per i posti stabiliti per il suddetto compartimento di . . . . . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . (indicare l'Istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita), il compartimento per il quale intende concorrere e il recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(9385)

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi quaranta posti di operaio dell'armamento in prova, per i compartimenti di Verona, Venezia, Firenze e Roma.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non e possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/27295 del 14 aprile 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 15 del 25 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di operaio dell'armamento in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
compartimento di Verona	10
compartimento di Venezia	10
compartimento di Firenze	10
compartimento di Roma	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui al precedente art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alle sedi di cui all'art. 1 dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali non sono previsti posti messi a concorso verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta civile e morale;

6) aver soddisfatto agli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668 contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*) *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di operaio dell'armamento nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali i candidati partecipano al concorso.

Art 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prova di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di dettato in lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che alla prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Per lo svolgimento della prova di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche.

Art 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al concorso, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali verranno compilate sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi;

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili;

a) dei caduti in guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e gli invalidi civili;

12) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 dovranno presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza e di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837; la suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere b) c) d) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti pschici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio dell'armamento.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbe trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inidoneità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari della Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1976
Registro n. 22 Trasporti, foglio n. 297

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quaranta posti di operaio dell'armamento in prova, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1976, n. 1212, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . . (indicare la eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . . . . presso . . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altre domande di ammissione all'attuale concorso per compartimenti diversi da quello indicato nella presente domanda;

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

37100 Verona - Lungo Adige Capuleti;
30100 Venezia - Fondamenta S. Lucia;
50123 Firenze - Piazza dell'Unità n. 1;
00185 Roma - Via Marsala n. 53.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modulo.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, data e luogo di nascita) e il domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(9386)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 agosto 1976 il decreto ministeriale 26 luglio 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(9666)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO « COL. D'AVANZO » DI FOGGIA

Concorso a tre posti di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(9744)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sacile (Pordenone).

(9747)

OSPEDALE CIVILE DI AGORDO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agordo (Belluno).

(9745)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorso ad un posto di primario direttore della casa di salute psichiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di primario, direttore della casa di salute psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36, al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Marostica (Vicenza).

(9751)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(9746)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(9750)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(9748)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(9752)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico;
due posti di assistente chirurgo;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mottola (Taranto).

(9749)

ISTITUTO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO « V. PUTTI » DI PISA

Concorso a due posti di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pisa.

(9743)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1976, n. **16**.

Contributo straordinario a favore dell'azienda regionale delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla azienda regionale delle foreste del Veneto istituita con la legge regionale 9 giugno 1975, n. 67, è concesso un contributo straordinario di primo impianto di lire 100 milioni.

Alla spesa prevista al comma precedente si fa fronte mediante utilizzazione del fondo di lire 100 milioni stanziato al cap. 4314 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 e con istituzione di apposito capitolo nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1976, a norma dell'art. 1 della legge statale 27 febbraio 1955, n. 64, denominato: « Contributo straordinario di primo impianto a favore dell'azienda regionale delle foreste » con lo stanziamento di lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 maggio 1976

TOMELLERI

(9239)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1976, n. **17**.

Rifinanziamento, per l'anno 1976, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75: « Interventi regionali in favore del turismo sociale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 9 giugno 1975, n. 75, dal titolo « Interventi regionali in favore del turismo sociale » è rifinanziata per l'esercizio 1976 con lo stanziamento di L. 150.000.000.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si procede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 5300: « Fondo globale per il rifinanzia-

mento di spese correnti, derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione», partita «turismo sociale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Lo stanziamento di cui al comma precedente, viene iscritto al cap. 4510: «Spese per interventi regionali in favore del turismo sociale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 giugno 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1976, n. **18**.

Rifinanziamento, per l'anno 1976, della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, dal titolo «Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo» è rifinanziata per l'esercizio 1976 con lo stanziamento di L. 350.000.000.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si procede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 5300: «Fondo globale per il rifinanziamento di spese correnti, derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione», partita «Promozione turismo», dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Lo stanziamento di cui al comma precedente, viene iscritto al cap. 4600: «Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia ed all'estero» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 giugno 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1976, n. **19**.

Rifinanziamento della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla Regione con la legge 1° ottobre 1974, n. 50, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1976 in complessive lire 1.000 milioni, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo accantonato al cap. 7250 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1976 è istituito il cap. 6610 denominato: «Conferimento regionale al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al fondo centrale di garanzia» con lo stanziamento di lire 1.000 milioni.

Gli oneri per gli anni 1977 e 1978, previsti in lire 1.000 milioni annue, faranno carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei rispettivi esercizi.

Art. 3.

Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 7250 - Partita che si riduce: «Interventi per favorire il credito agevolato nel settore dell'artigianato» . . . . L. 1.000.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 6610 - denominato: «Conferimento regionale al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al fondo centrale di garanzia» . . . . L. 1.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 giugno 1976

TOMELLERI

(9240)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1976, n. **20**.

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 14 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il termine di cui alla lettera *b*) dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, è prorogato fino al 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Le sanzioni previste dall'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, si applicano a chiunque intraprenda lavori di ricerca o coltivazione mineraria in violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di permesso di ricerca o di concessione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 giugno 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1976, n. **21**.

Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per il fondo di solidarietà e di ricostruzione del Friuli colpito dal sisma del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 14 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere alle spese per gli interventi immediati ed urgenti in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal sisma del maggio 1976 è stanziata al cap. 4951 del bilancio della Regione, esercizio 1976, la somma di L. 300.000.000.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvederà alla erogazione di tale somma alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 5250: « Fondo di riserva per spese impreviste » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976.

VARIAZIONI DI BILANCIO

In diminuzione:

Cap. 5250 . . . . L. 300.000.000

In aumento:

Cap. 4951 . . . . L. 300.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 giugno 1976

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1976, n. **22**.

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per l'addestramento professionale dei lavoratori da erogare a norma della legge 12 febbraio 1967, n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 14 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei corsi istituiti da enti e istituti che perseguono finalità di addestramento e formazione professionale dei lavoratori, il fondo regionale stanziato per l'esercizio finanziario 1975, a norma della legge 12 febbraio 1967, n. 36, viene aumentato di lire 1.051.878.242.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede mediante utilizzazione per L. 1.051.878.242 dello stanziamento disposto al cap. 5400 del bilancio 1975 e con l'iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1976, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 11 giugno 1976

TOMELLERI

(9241)

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1976, n. **23**.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per lo esercizio finanziario 1976. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **31** *del* 12 *luglio* **1976**)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1976, n. **24**.
Ulteriore finanziamento per l'esercizio 1976 del fondo di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 12 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alle spese impreviste derivanti dal sisma del 6 maggio 1976, lo stanziamento di cui al cap. 6700 del bilancio di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1976 è incrementato di L. 500.000.000.

All'onere previsto dalla presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 5250: «Fondo di riserva per spese impreviste» del bilancio di previsione medesimo.

VARIAZIONI DI BILANCIO

In diminuzione:
Cap. 5250 . . . L. 500.000.000

In aumento:
Cap. 6700 . . . L. 500.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 luglio 1976

TOMELLERI

(9242)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1976, n. **19**.
Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle provvidenze *di cui all'art.* 102 *dello statuto di autonomia* per le popolazioni ladine della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 3 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'esercizio delle competenze legislative ed amministrative della provincia, di cui agli articoli 8, numeri 2, 3, 4, 26 e 9, n. 2, dello statuto, che sono suscettibili di incidere sui particolari interessi delle minoranze linguistiche da tutelare a norma dell'art. 6 della Costituzione e degli articoli 2 e 4 dello statuto, si determina che i comuni della provincia di Trento in cui si parla il ladino sono: Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa.

Alle popolazioni ladine dei predetti comuni si applica la tutela prevista per le minoranze linguistiche in attuazione dell'art. 6 della *Costituzione, dell'art.* 102 *dello statuto di* autonomia, delle leggi della Regione e della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 luglio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1976, n. **20**.
Norme per l'acceleramento delle procedure in materia di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 3 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge provinciale di contabilità generale, al fine di accelerare le procedure in materia di opere e lavori pubblici di interesse provinciale da eseguirsi dalla provincia e, quando la spesa sia a totale o parziale carico della stessa, dai comprensori, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dagli enti ospedalieri, dai consorzi, costituiti fra i predetti enti, nonché dai consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

All'appalto delle opere e dei lavori di importo non superiore a L. 50.000.000, la provincia e gli enti di cui al precedente articolo possono provvedere, in deroga agli articoli 3 e successivi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, anche mediante trattativa privata non soggetta ad autorizzazione, previo esperimento, salvo i casi di impossibilità o di opportunità tecniche ed economiche motivate, di gara ufficiosa, alla quale devono essere invitate almeno cinque imprese.

Art. 3.

Per le opere ed i lavori per i quali si provvede mediante appalto col sistema della licitazione privata, le gare andate deserte possono essere rinnovate con offerte in aumento, a condizione che esista in bilancio la disponibilità dei fondi integrativi necessari.

Il numero delle imprese da invitare alla gara rinnovata non deve essere inferiore a dieci.

Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per potersi procedere all'aggiudicazione è indicato in una scheda segreta, nei modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'impresa che abbia offerto l'aumento minore.

Se la gara con offerte in aumento va deserta si può far ricorso alla trattativa privata; questa è consentita anche nei casi in cui il prezzo da concordarsi sia superiore a quello risultante dall'applicazione del limite contenuto nella scheda segreta, previo l'accertamento di cui al primo comma.

Nei casi di ricorso all'appalto-concorso l'Ente interessato può richiedere alle ditte meglio classificate quelle modificazioni che rendano l'opera più rispondente ai fini che la medesima deve soddisfare, e quindi fa cadere la scelta definitiva su quel progetto che, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, risulti preferibile.

Art. 4.

I risultati delle gare non sono soggetti ad alcuna approvazione ed i lavori, quando l'Ente interessato lo ritenga opportuno e conveniente, possono avere immediato inizio.

L'Ente interessato, nel caso di cui al precedente articolo, assume i provvedimenti di impegno suppletivo non oltre trenta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o, nel caso di trattativa privata, del contratto.

Nei casi in cui la provincia abbia assicurato preventivamente l'intervento integrativo, la giunta provinciale adotta il proprio provvedimento sulla base del solo verbale di aggiudicazione presentato dall'Ente interessato o, nel caso di trattativa privata, del contratto.

Art. 5.

Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici di importo non superiore a L. 50.000.000 può procedersi anche in economia, sia col sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta.

E' fatto salvo il ricorso all'economia, qualunque sia l'importo, nelle circostanze previste dalla legge.

La provincia può inoltre ricorrere all'economia, qualunque sia l'importo, per opere e lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaia, delle strade provinciali e di quelle comunali ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, degli edifici provinciali, di quelli destinati allo svolgimento di funzioni o servizi d'istituto ovvero di quelli ai quali la provincia è tenuta a provvedere per legge, delle opere idrauliche, nonché dei propri macchinari e della propria attrezzatura.

Anche per i lavori previsti in amministrazione diretta, la provincia può rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

Art. 6.

In deroga alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari è demandato, in relazione alle rispettive competenze, allo ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici, al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e all'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonché le eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie da ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Entro i limiti previsti dal comma precedente i funzionari ivi nominati concordano altresì con l'impresa appaltatrice, senza necessità di superiore approvazione, i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale e provvedono a tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Art. 7.

I limiti di importo stabiliti dall'art. 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dal decreto-legge 15 marzo 1965, n 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati a 50.000.000 di lire.

Art. 8.

Fino all'istituzione di un albo degli appaltatori presso la provincia, le imprese che eseguono lavori pubblici di interesse provinciale devono essere iscritte nell'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora l'importo dei lavori assunti sia superiore a L. 75.000.000.

Al fine dell'esecuzione di tutte le opere e dei lavori pubblici di interesse provinciale gli importi di classificazione per i quali le imprese risultavano iscritte nelle categorie e sottocategorie dell'albo nazionale prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1976, n. 191, sono triplicati.

Art. 9.

L'esecuzione delle opere e dei lavori di cui all'art. 1 della presente legge, oltre che a singole imprese, può essere affidata anche in concessione mediante apposita convenzione, a consorzi di imprese e di cooperative.

Art. 10.

Per gli interventi della provincia a favore di comuni o loro consorzi per la difesa delle strade e degli abitati da frane e corrosioni di fiumi e torrenti, ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, si prescinde dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 2, lettere *c*) e *d*), del regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle opere ed ai lavori la cui attuazione è affidata all'istituto trentino per l'edilizia abitativa a sensi della vigente legislazione provinciale, nonché alle opere ed ai lavori in corso.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 luglio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9708)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762290)